



IL TRIBUNALE DI ROMA

N. DECRETO 282/15
N. CRON. 1527/15

composto dai sig.ri Magistrati

Dott.ssa **Giovanna Russo** (Presidente)
Dott. **Giuseppe Di Salvo** (Giudice)
Dott. **Francesco Cottone** (Giudice relatore)
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art.98 L.F. iscritto al N. **52607/2012** del ruolo generale degli affari contenziosi, cui è riunito il procedimento iscritto al N. **87886/2013** pendente

TRA

DONAZZA FABIO (C.F. DNZFBA58S29L117D), elettivamente domiciliato in VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avv. PALLINI MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. FURITANO CECILIA, all'avv. FURITANO MARCELLO e all'avv. PARPAGLIONI MARA in forza di procura a margine dei ricorsi;

Ricorrente

E

ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN A.S., in persona dei suoi commissari pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22 presso lo studio dell'avv.to MARESCA ARTURO che la rappresenta e difende la rappresenta e difende unitamente all'avv. PORCHERA VALERIO, in forza di procura a margine delle comparse di costituzione;

Resistente

nella quale le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 22/09/2014;

Fatto e diritto

Con istanza del 16 febbraio 2009 il ricorrente chiedeva la liquidazione in prededuzione (o, in subordine, in via privilegiata) per l'importo lordo di €129.133,00 a titolo di indennità supplementare ex accordo 27 aprile 1995.

Con istanza tardiva di ammissione di crediti ex art.101 l.f. dell'8 ottobre 2009, il ricorrente chiedeva di essere ammesso al passivo per il medesimo importo già richiesto in data 16 febbraio, per l'importo di €4.035,42 a titolo di saldo ferie e per l'importo di €6.689,82 a titolo di saldo T.F.R. in via di privilegio generale di cui all'art.2751bis n. 1 c.c. e, in prededuzione, ove ne ricorressero i presupposti.

Con lettera del 12 aprile 2010 il Commissario straordinaria rigettava l'istanza proposta in data 16 febbraio 2009.

Con ricorso ex art.111/bis L.Fal del 17 maggio 2010 il ricorrente chiedeva di essere ammesso in prededuzione per l'importo di €129.133,00.

Con riferimento all'istanza del 17 maggio 2010, con raccomandata del 19 luglio 2012 i commissari comunicavano il rigetto della domanda escludendo la debenza di quanto dovuto sia per mancanza della prova in ordine allo stato di disoccupazione del lavoratore, sia, in ogni caso, per difetto dei requisiti di prededucibilità.

Contro il predetto provvedimento, con ricorso depositato l'8 agosto 2012, il Donazza proponeva opposizione allo stato passivo.

Il giudizio veniva rubricato al n.52607/2012.

Con provvedimento comunicato il 9 dicembre 2013, il giudice delegato, con riferimento alla domanda di insinuazione tardiva dell'8 ottobre 2009 comunicava l'esclusione di tutti i crediti richiesti ed, in particolare:

- a) dichiarava inammissibile la domanda relativa al credito per indennità supplementare in prededuzione dovendosi procedere a tale accertamento in sede di verifica solo all'esito del diniego del commissario giudiziale;
- b) rigettava la domanda di collocazione in privilegio del medesimo credito per la mancanza di prova in ordine allo stato di disoccupazione ed, in ogni caso, per difetto dei requisiti di prededucibilità;
- c) dichiarava inammissibili le ulteriori domande perché relative a crediti sorti successivamente all'ammissione della Alitalia in A.S.

Anche avverso questo provvedimento (limitatamente al credito per indennità supplementare), il Donazza proponeva tempestivamente opposizione allo stato passivo.

Il secondo giudizio veniva rubricato al n.87886/2013 e riunito al portante il 22 settembre 2014.

A fondamento di entrambi i ricorsi il Donazza allegava:

- a) di aver lavorato dalle dipendenze della Alitalia - L.A.I. s.p.a. sino al 15 gennaio 2009 con la qualifica di dirigente e di essere stato licenziato per il termine dell'attività aziendale;
- b) di essere rimasto disoccupato successivamente al licenziamento
- c) di aver quindi diritto alla corresponsione dell'indennità supplementare prevista dall'accordo integrativo al C.C.N.L. dei dirigenti dell'industria del 27 aprile 1995

Si costituiva in entrambi i giudizi l'amministrazione straordinaria della Alitalia - L.A.I., eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per il mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato e contestando nel merito le pretese avversarie.

Precisate come in epigrafe le conclusioni la causa era rimessa al collegio per la decisione con concessione di termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali repliche.

Deve, in primo luogo, essere disattesa l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione per il mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato.

Secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, (ex multis Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2677 del 22/02/2012), in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, non trovando applicazione in materia la disciplina di cui all'art. 339 e ss. c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria e dovendo, peraltro, rilevare che l'art.99 l.fall., che indica il contenuto del ricorso, non fa riferimento alla predetta allegazione.

Deve ora essere affrontata la più complessa questione relativa al riconoscimento ed alla collocazione dell'indennità supplementare prevista dall'accordo nazionale integrativo al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dirigenti dell'industria siglato il 27 aprile 1995. Esso prevede espressamente che:

"A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo (27 aprile 1995) in presenza di specifiche fattispecie di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione, ovvero crisi aziendale di cui alla L. 23 luglio 1991, n.223, riconosciute con il Decreto del Ministro del Lavoro di cui all'art.1, comma 3 della L. 19 luglio 1994, n.451, nonché delle situazioni aziendali accertate dal Ministero del Lavoro ai sensi dell'art.1 della L. 19 dicembre 1984, n.863, l'azienda che risolva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, motivando il proprio recesso come dovuto alle situazioni sopra indicate, erogherà al dirigente, oltre alle spettanze di fine lavoro, una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato.

[...]

La disciplina di cui sopra trova applicazione, con pari decorrenza, anche nelle ipotesi di amministrazione straordinaria (gestione commissariale) attuata ai sensi e con la procedura della L. 3 aprile 1979, n.95, sempre che l'azienda motivi il recesso con riferimento alla situazione di cui alla legge medesima.

La medesima disciplina trova, altresì, applicazione, sempre con pari decorrenza, nei casi di messa in liquidazione previsti dal codice civile, con esclusione delle ipotesi di fallimento, di concordato preventivo di liquidazione coatta amministrativa e di altre forme di procedure concorsuali. Nei casi di cui al presente comma, la misura dell'indennità supplementare sarà comunque limitata a quella di cui al primo comma.

L'accettazione del trattamento come determinato dai commi precedenti, comporta automaticamente la rinuncia del dirigente a ricorrere al collegio arbitrale previsto dall'art.19 del contratto nazionale.

Ove la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi del presente accordo riguardi il dirigente, dipende da impresa interessata alle misure di pensionamento anticipato disposte da apposite norme di legge con riferimento alle fattispecie di cui al primo comma – sempreché, naturalmente, il dirigente stesso sia nella condizioni previste dalle predette norme per l'esercizio della facoltà di pensionamento anticipato – la misura dell'indennità supplementare si intende, in ogni caso, limitata a quella stabilita dal predetto primo comma e la disciplina da quest'ultimo prevista è applicata in via sostitutiva del ricorso al collegio arbitrale disciplinato dall'art.19 del contratto nazionale, ricorso che, nelle ipotesi di cui al presente comma, si considera comunque non esperibile dal dirigente.

Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di un dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità o che abbia comunque superato il 65mo anno di età (60mo se donna), non si applica la disciplina di cui al presente accordo."

Con successiva dichiarazione a verbale, le parti hanno altresì precisato che *"l'accordo si riferisce esclusivamente alle fattispecie giuridiche individuate, con gli specifici richiami delle relative fonti legislative e che a tali fattispecie le parti intendono continuare a riferirsi anche qualora le stesse dovessero risultare collocate nel contesto di sopravvenute disposizioni di legge."*

Ciò premesso, occorre evidenziare che nei propri scritti difensivi introduttivi la procedura non ha contestato l'applicabilità dell'accordo in questione alla fattispecie proposta.

Pienamente condivisibili, in effetti, sono le conclusioni cui giunge il giudice delegato nel provvedimento oggetto di impugnazione laddove rileva che la disciplina della amministrazione straordinaria originariamente regolata dalla Legge 3 aprile 1979, n.95 è stata sostanzialmente trasfusa nel decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270 come successivamente integrato e modificato dal decreto legge 23 dicembre 2003, n.347 (convertito nella legge 18 febbraio 2004, n.39) e successivamente dal decreto legge 28 agosto 2008, n.134 (convertito

nella legge 27 ottobre 2008, n.166) e che, quindi, in forza di quanto precisato nella predetta "dichiarazione a verbale", la disciplina negoziale in parola è chiaramente riferibile anche alla procedura di amministrazione straordinaria della Alitalia – Linee aeree italiane s.p.a..

Occorre anche rilevare che non sussistono dubbi in merito alle seguenti circostanze:

- a) che il ricorrente sia stato assunto, a tempo indeterminato, dalla Alitalia – Linee aeree italiane s.p.a. con la qualifica di dirigente;
- b) che il rapporto di lavoro sia soggetto alla disciplina del C.C.N.L. per i dirigenti dell'industria;
- c) che la Alitalia sia stata posta in amministrazione straordinaria a norma dell'art.2 del D.L. 23 dicembre 2003, n.347 (come modificato dal D.L. 28 agosto 2008, n.134) con decreto del 29 agosto 2008;
- d) che il rapporto di lavoro sia stato unilateralmente risolto dal commissario straordinario in data 15 gennaio 2009 "a seguito della chiusura dell'attività produttiva dell'azienda collocata in amministrazione straordinaria";

Con riferimento, in particolare a quanto dedotto al punto d), si osserva che, per la prima volta in comparsa conclusionale, la parte resistente ha dedotto la non applicabilità della disciplina in esame al caso specie contestando che il licenziamento sia avvenuto in ragione della cessazione dell'attività e non sia stato pertanto motivato nel senso richiesto dall'accordo integrativo.

Si legge testualmente nella comparsa conclusionale:

"In ogni caso, il licenziamento dell'opponente non è stato motivato con riferimento alla procedura, onde deve escludersi anche sotto tale profilo la spettanza dell'indennità. Non sussistono dunque, all'evidenza, i presupposti per il riconoscimento dell'indennità, ovvero:

- *la ricorrenza di una delle procedure tipiche tassativamente previste dalle leggi richiamate nell'accordo (nella specie, la vicenda Alitalia è stata oggetto della specifica disciplina di cui al D.L. n. 134/2008 - c.d. decreto Alitalia - convertito dalla legge n. 166/2008);*
- *lo specifico richiamo della procedura quale motivo della risoluzione del rapporto di lavoro, essendo viceversa nella specie il recesso motivato dal fatto (successivo e distinto) della "chiusura dell'azienda", come espressamente indicato nella lettera di licenziamento (cfr. produzione avversaria);*

Dunque, nel caso di specie è del tutto pacifico ed incontrovertito, risultando per tabulas, che la società ha motivato il recesso non come dovuto all'ammissione alla procedura amministrativa, bensì alla (successiva, differente e del tutto autonoma) determinazione di porre fine all'attività aziendale: "a seguito della chiusura della attività produttiva dell'azienda collocata in Amministrazione Straordinaria, mi vedo costretto a risolvere il rapporto con effetto immediato ..." (v. lettera di licenziamento all. al fascicolo dell'opposizione avversario).

Tanto ciò è vero che, pacificamente:

- *l'Alitalia è stata ammessa alla procedura di A.S. con decreto del 29 agosto 2008 (circostanza pacifica: cfr. pag. 4, 3° cpv., lett. c) del decreto impugnato);*
- *l'attività aziendale è proseguita quanto meno sino al gennaio 2009, allorché è stato intimato il licenziamento (circostanza pacifica).*

Dunque, il licenziamento non è stato direttamente ed immediatamente determinato dall'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria – di per sé affatto compatibile con la prosecuzione dell'attività dell'impresa (e correlativamente dell'attività del ricorrente), come in effetti avvenuto nel caso di specie – bensì dalla successiva (di circa cinque mesi) ed autonoma determinazione gestionale del Commissario di cessare l'attività di impresa, trasferendo ove possibile le compagini aziendali: tali motivazioni sono coerentemente indicate nella comunicazione di recesso."

Orbene, a prescindere dalla palese inammissibilità di tale eccezione effettivamente proposta per la prima volta sola nella comparsa conclusionale depositata dalla procedura di amministrazione straordinaria, non v'è dubbio in ordine alla circostanza che la locuzione *“l'azienda che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, motivando il proprio recesso come dovuto alle situazioni sopra indicate”* debba essere interpretata nel senso che sono escluse dalla fattispecie proposte tutte quelle ipotesi di licenziamento che prescindono dallo sviluppo della procedura di amministrazione straordinaria e trovano la loro ragione in ipotesi contingenti (come ad esempio il licenziamento disciplinare o altre forme di licenziamento) affatto svincolate dalle scelte gestionali dell'amministrazioni stesse.

Tanto detto, si osserva che il giudice delegato ha escluso il riconoscimento del diritto all'indennità supplementare in parola in assenza di prova dello “stato di disoccupazione” del dirigente.

Egli ha, infatti, evidenziato che:

- a) l'indennità in oggetto, per espressa qualificazione operata dalle parti, assume una *“funzione integrativa-indennitaria e dunque supplementare rispetto al trattamento di fine rapporto”* e *“pur essendo accostata in funzione supplementare al t.f.r., risulta intrinsecamente connotata da una evidente funzione di tipo indennitario da erogare al dirigente rimasto <<involontariamente disoccupato>>”*.
- b) tale funzione è stata esplicitata nei successivi accordi sindacali del 24 novembre 2004 e 26 luglio 2007 che prevedono, in alternativa all'indennità di cui all'accordo del 1995, una diversa indennità di sostegno ai dirigenti involontariamente disoccupati;
- c) l'indennità supplementare, in quanto non commisurata in alcun modo alla copertura dei redditi non percepiti sino ad una eventuale reintegrazione, né a quanto avrebbe potuto percepire il dirigente sino alla scadenza naturale del rapporto, ha una funzione eminentemente risarcitoria *“compensativa del pregiudizio che il dirigente è costretto a subire per la perdita del posto di lavoro”*;
- d) *“la giurisprudenza del lavoro ha sinora attribuito a tale indennità una funzione compensativa del pregiudizio che il dirigente è costretto a subire per la perdita del posto di lavoro e riconduce la relativa clausola collettiva allo schema di natura obbligatoria di fonte pattizia;”* esaltandone la funzione “sanzionatoria”;
- e) la dottrina ha più volte riconosciuto a tale istituto la natura di “penale” non incidente in alcun modo sull'effetto estintivo del licenziamento;

Sulla base di tali assunti e considerata la peculiarità della procedura Alitalia *“connotata da un riassetto economico-finanziario con cessione di beni e contratti con un contemporaneo passaggio da una bad company (soggetta alla gestione commissariale) ad una società di nuova formazione (e di nuova gestione), con accolto di parte delle situazioni debitorie e gran parte del personale occupato”*, ha ritenuto, quindi, di non riconoscere a tutti i dirigenti *“che hanno continuato la propria prestazione per la società subentrante a prescindere dalle modalità con le quali è stato effettuato il passaggio dei beni aziendali e/o dei rapporti di lavoro”* il diritto alla corresponsione di detta indennità. In caso contrario, infatti, *“verrebbero a giovare di tale normativa di sostegno economico anche coloro che siano stati nuovamente occupati per le società subentranti, non avendo conseguito costoro alcuna situazione potenzialmente dannosa”* a seguito del perdurare del rapporto di lavoro all'esito della peculiare situazione di ristrutturazione e/o continuità aziendale.

Orbene, le motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato appaiono condivisibili.

Non è dubbio, infatti, che l'indennità supplementare in parola sia dovuta nella sola ipotesi in cui si verifichi nell'ambito delle fattispecie disegnate dall'accordo, una “effettiva” cesura nel rapporto di lavoro ed esso debba intendersi quindi definitivamente risolto.

Si deve, infatti, rilevare che l'art.5, comma 2 ter del D.L. 347/2003 prevede che nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo [...] nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio

1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

La norma in questione, quindi, in deroga ai generali principi civilistici posti a presidio delle vicende circolatorie dell'impresa, configura una speciale ipotesi di "trasferimento" dei lavoratori il quale si può anche attuare attraverso il licenziamento e la successiva riassunzione.

In questa (e solo in questa particolare ipotesi) il licenziamento assume solo l'aspetto di una modalità di trasferimento del lavoratore e non può, quindi, assumere, neppure potenzialmente quei profili di illegittimità che costituiscono il sostrato sulla base del quale è costruita l'intera disciplina negoziale dell'accordo in questione.

È onere, quindi, del lavoratore che richiede la corresponsione dell'indennità supplementare, nell'ipotesi di amministrazione straordinaria fornire la prova della mancata riassunzione.

Questione diversa è quella relativa alla prededucibilità dell'eventuale credito per l'indennità supplementare in parola.

Essa è stata esclusa dal giudice delegato, in quanto:

- A) *"nell'amministrazione straordinaria, i crediti in prededuzione sono espressamente regolati dagli artt. 20 e 52 della l. 270/1999, che li qualificano per la loro natura funzionale quali crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa a fronte della formulazione più ampia dell'art. 111 ove ci si riferisce ai crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali."*
- B) la peculiare natura di tale indennità non può essere correlata in alcun modo alla continuazione dell'esercizio dell'impresa potendosi limitare il riconoscimento di tale natura ai soli crediti aventi funzione tipicamente retributiva ed inerenti ai rapporti di lavoro perdurati in pendenza di procedura e che siano stati risolti a seguito di licenziamento per motivo oggettivo.

Sul punto occorre premettere che il Tribunale si è già pronunciato escludendo la prededucibilità e riconoscendo unicamente la collocazione in privilegio del credito. Questo stesso Tribunale, tuttavia, sulla base anche di recente giurisprudenza di merito (vedi infra), ha mutato indirizzo giurisprudenziale.

È stato infatti osservato come nel momento in cui Alitalia Linee aeree Italiane è stata posta in a.s., la società avesse la possibilità di scegliere se proseguire il rapporto di lavoro, ovvero licenziare quei dipendenti (tra cui l'opponente) ritenuti non più funzionali alla continuità aziendale.

Nel momento in cui Alitalia si è determinata a proseguire il rapporto di lavoro, ritenendolo evidentemente necessario ai fini della continuazione dell'attività di impresa, tale decisione ha avuto quale implicita ma necessaria conseguenza l'applicazione del regime economico e normativo che caratterizza quel rapporto di lavoro.

La procedura ha conseguentemente corrisposto gli emolumenti sorti successivamente all'ammissione alla procedura di a.s., tra cui, ad esempio, le retribuzioni mensili e l'indennità di preavviso.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'accordo sindacale del 27.4.1995 prevede espressamente (per il caso dell'amministrazione straordinaria ma non anche per il caso di fallimento o concordato preventivo) che al dirigente venga riconosciuta una indennità supplementare al trattamento parametrata all'indennità di preavviso.

Si tratta di una indennità che non matura, a differenza del TFR, anno per anno, ma è dovuta per effetto della interruzione del rapporto di lavoro provocata dal datore di lavoro rappresentato da una azienda in a.s..

Ciò detto, la tesi secondo la quale non potrebbe riconoscersi natura prededucibile, ma solo privilegiata, all'indennità supplementare in quanto avente natura indennitaria non persuade per due ordini di motivi.

In primo luogo, la tesi pretende di selezionare, nell'ambito degli emolumenti dovuti al lavoratore per effetto del licenziamento, quelli assistiti da prededuzione da quelli non assistiti da prededuzione in funzione della loro correlazione con l'esecuzione della prestazione di lavoro (e dunque con la continuità aziendale, come la retribuzione ed il tfr) piuttosto che con altre finalità (come, per l'appunto, l'indennità supplementare).

In tal modo, tuttavia, verrebbe ad operarsi una disapplicazione di parti del contratto collettivo di lavoro non autorizzata da alcuna disposizione, quanto meno in assenza del consenso di controparte. In altre parole, la procedura di a.s. nel momento in cui è chiamata a scegliere se proseguire o meno un rapporto di lavoro, è tenuta a svolgere una valutazione di costi e benefici, tenuto fermo il quadro normativo di riferimento (nella specie, il contratto di lavoro del dirigente).

Nel momento in cui sceglie di non licenziare il dirigente, tutti i crediti da quest'ultimo maturati sono sorti in funzione della continuità aziendale, e dunque da collocarsi in prededuzione, senza che sia dato distinguere tra quelli aventi maggiore o minore funzione retribuitiva piuttosto che indennitaria. Diversamente argomentando, del resto, laddove si accedesse alla diversa tesi della distinzione della collocazione delle voci stipendiali in funzione della causa, potrebbe accadere che il dipendente sia chiamato a lavorare per la procedura ed essere poi pagato solo per la quota in prededuzione e dover concorrere (ed eventualmente non essere pagato) per la restante parte con altri creditori privilegiati titolari di credito anteriori alla procedura.

Vi è, tuttavia, una seconda ed ancor più radicale ragione per preferire la tesi appena esposta. Come si è detto, il credito per indennità supplementare non matura anno per anno, come il tfr, ma interamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al pari dell'indennità sostitutiva.

Se si tiene presente che al concorso possono partecipare solo i crediti aventi titolo anteriore all'avvio della procedura di a.s. (distinti in privilegiati e chirografari) cui si sommano quelli prededucibili (ossia quelli maturati in occasione o in funzione di una procedura concorsuale: nel caso di procedura di a.s., quelli funzionali alla continuità aziendale) ne deriva che due possono essere i casi: 1) il credito sorto successivamente all'apertura della procedura è assistito da prededuzione e partecipa al concorso con tale qualità; 2) il credito sorto successivamente all'apertura del concorso non è assistito da prededuzione ed allora non ha alcuna possibilità di partecipare al concorso, non esistendo la categoria dei creditori (meri) privilegiati aventi titolo successivo alla apertura della procedura concorsuale.

Negare la prededuzione all'indennità supplementare equivale, in effetti, a negare la possibilità di regolarla in sede concorsuale; a maggior ragione, quindi, questo tipo di esito induce a preferire la diversa tesi che, senza distinguere le varie voci stipendiali, le ritiene munite tutte del carattere della prededuzione in quanto sorte dopo la apertura della procedura concorsuale.

La tesi prescelta è altresì coerente con un recente precedente della Corte di Appello, di Roma (trattasi di C. App. 1654/2013 del 21.3.2013) in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, che ha riconosciuto la prededuzione ad un credito per indennità supplementare sorto in procedura di a.s. (cfr. documenti allegati alla memoria conclusiva, nella quale sono citati ulteriori precedenti giurisprudenziali).

Mélius re perpensa, quindi, possono essere enunciate le seguenti regole di carattere generale:

- a) l'indennità supplementare prevista dall'accordo sindacale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta a tutti i dirigenti licenziati che non siano transitati ad altra impresa in attuazione della specifica disciplina dettata per la cessione di beni e contratti nell'ambito dell'amministrazione straordinaria;
- b) è onere del dirigente fornire la prova della mancata assunzione alla dipendente dal soggetto subentrante;
- c) ovè riconosciuta, l'indennità in parola assume carattere prededucibile.

Preso atto, quindi, che il ricorrente è stato licenziato in data 15 gennaio 2009 e ha prodotto prova dello stato di disoccupazione (comprovato dalla documentazione attestante il versamento da parte dell'INPS relativa alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione) si deve necessariamente concludere che per la spettanza dell'indennità supplementare richiesta la quale deve essere determinata nella misura richiesta in prededuzione oltre interessi come per legge.

Spese compensate in ragione della complessità delle questione sottese all'accertamento richiesto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. in parziale accoglimento della spiegata opposizione, accerta il diritto del ricorrente ad essere inserito nello stato passivo della Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria per l'importo di €129.133,00.113,33. al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in prededuzione;
2. pone a carico del ricorrente l'onere di comunicare il presente provvedimento agli organi della procedura perché provvedano alla modifica dello stato passivo;
3. compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 9/3/2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 23-03-2015

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Lorenza Iezzi

Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Russo

